

Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo – Sez. U, Ordinanza n. 13725 del 06/07/2016

Statuizione di difetto di giurisdizione del giudice italiano - Spese del giudizio di merito già - Decisione della Corte - Fondamento.

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - decisione del ricorso - provvedimenti sulle spese e trasmissione copia dispositivo al giudice di merito - In genere.

La Corte di cassazione, adita con regolamento preventivo di giurisdizione, provvede sulle spese anche del giudizio di merito dinanzi al giudice italiano, - in applicazione analogica dell'art. 385, comma 2, c.p.c. ed al fine di agevolare la celere definizione della controversia, giusta il principio di sua ragionevole durata ex art. 111 Cost. - quando questo sia destinato a non più proseguire per il rilevato difetto di giurisdizione di detto giudice, essendo a tali limitati effetti la situazione equiparabile a quella, prevista dalla citata norma del codice di rito, di cassazione senza rinvio.

Sez. U, Ordinanza n. 13725 del 06/07/2016